



COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA Provincia di Arezzo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 17/12/2025

DELIBERAZIONE N. 143

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE PER L'ANNO 2026 E DIFFERIMENTO DEL TERMINE ORDINARIO DI VERSAMENTO PER L'ANNO 2026.

L'anno duemilaventicinque addì diciassette del mese di dicembre alle ore 19:00 in modalità a distanza, tramite video conferenza da remoto, in via straordinaria.

Adunatasi la Giunta Comunale, previa trasmissione degli inviti, avvenuta nei modi e nei termini di legge, sono intervenuti i Signori:

Nominativo	Ruolo	Ass.	Pres.	Note
DE PALMA MARIA	Sindaco	Si		
CARDINI MONICA	Vicesindaco		Si	
MAGI LEONARDO	Assessore		Si	
GIONATA SALVIETTI	Assessore		Si	
ZAPPALORTI LIDO	Assessore		Si	

Presiede MONICA CARDINI, nella sua qualità di Vicesindaco.

Partecipa, da remoto, il Dott. Giulio Nardi, Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Vicesindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 15/04/2021, con cui sono state deliberate le tariffe del canone unico patrimoniale a decorrere dal 1° gennaio 2021;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 817 della legge 27 dicembre 2019, n. 160,, il Canone unico è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

DATO ATTO che la suddetta clausola, concernente l'invarianza di gettito, è rispettata dall'approvazione della tariffa ordinaria, annuale e giornaliera, dallo schema tariffario che verrà approvato con la presente deliberazione;

RICHIAMATI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale relativamente ai casi di occupazione di spazi ed aree pubbliche ed alla diffusione di messaggi pubblicitari, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

RICHIAMATO i commi 841 e 842 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard annua e giornaliera del nuovo canone di concessione per l'occupazione di aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate modificabili in aumento, in base a quanto stabilito dal successivo comma 843, nella misura massima del 25 per cento della tariffa standard;

TENUTO conto che ai sensi del comma 838 il canone mercatale limitatamente ai casi di occupazioni temporanee sostituisce i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, che testualmente recita: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

CONSIDERATA la novità legislativa introdotta dall'art. 19bis del D.L. 30 giugno 2025 n. 95 (disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche ed imprese nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali) con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025 n. 118, che consente di rivalutare le tariffe del Canone Unico Patrimoniale in base all'indice ISTAT;

PRESO ATTO della sopra citata variazione del quadro tariffario nella rivalutazione delle tariffe del Canone Unico Patrimoniale per l'anno 2026;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Visti gli articoli n. 14 (riferito all'esposizione pubblicitaria) e n. 54 (riferito alle occupazioni permanenti), del “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”, approvato da ultimo con modificazioni con deliberazione di C.C. n. 9 del 25/01/2025, i quali prevedono che con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone, per le occupazioni ed esposizioni pubblicitarie sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per eventi di natura straordinaria ed eccezionale;

Visto che il termine ordinario di versamento del canone è il 31 gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che è in corso il riallineamento e la verifica straordinaria delle banche dati dei contribuenti iscritti a ruolo, e che pertanto, nelle more della conclusione delle suddette attività, è opportuno differire il termine del versamento per l'anno 2026 al 28/02/2026;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante;

Con votazione favorevole unanime espressa palesemente

DELIBERA

DI APPROVARE le tariffe ordinarie 2026 del canone unico patrimoniale e del canone mercatale così come risultanti dall'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI DARE ATTO che le suddette tariffe si applicano a decorrere dal 01 gennaio 2026;

DI DISPORRE per l'anno 2026 il differimento del termine ordinario del versamento del 31 gennaio al 28

febbraio 2026;

DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio;

DI DISPORRE che il presente atto venga trasmesso alla concessionaria del servizio I.C.A- IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.P.A.

Successivamente con separata votazione ad esito favorevole unanime ed espressa anch'essa palesemente,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134 comma 4 – della T.U. degli EE.LL: approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, al fine di procedere quanto prima al perfezionamento degli atti consequenziali.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Vicesindaco MONICA CARDINI	Il Segretario Comunale Dott. Giulio Nardi
--	--

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

**Il Segretario Comunale
Dott. Giulio Nardi**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Marciano della Chiana ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.